DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA

"SERVIZIO DI TRASPORTO PASSEGGERI DELLE NAVI DI LINEA IN IMBARCO/SBARCO NEL PORTO DI CAGLIARI - CIG: 9328149811"

IMPORTO DEL SERVIZIO € 365.400,00

DURATA DEL SERVIZIO: anni due
(con previsione dell'opzione di rinnovo per ulteriori due anni)

Valore massimo dell'appalto: € 730.800,00

RUP: Ing. Alessandra Salvato

SOMMARIO

PREMESSE 4
ART. 1 - REGISTRAZIONE SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA 4
ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5
2.1 DOCUMENTI DI GARA 5
2.2 CHIARIMENTI 6
2.3 COMUNICAZIONI 6
ART. 3 - OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO 6
3.1 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 6
3.2 DURATA DELL'APPALTO 7
3.3 OPZIONI 7
3.4 REVISIONE DEI PREZZI 7
ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 8
ART. 5 - REQUISITI GENERALI 9
5.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE 9
5.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 10
5.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 10
5.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 11
ART. 6 - AVVALIMENTO 12
ART. 7 - SUBAPPALTO 13
ART. 8 - GARANZIA PROVVISORIA 13
ART. 9 - CLAUSOLA SOCIALE 15
ART. 10 - SOPRALLUOGO 16
ART. 11 - PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 16
ART. 12 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 16
12.1 CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 17
12.2 CONTENUTI DELL'OFFERTA TECNICA 29
12.3 CONTENUTI DELL'OFFERTA ECONOMICA 31
ART. 13 - SOCCORSO ISTRUTTORIO 31
ART. 14 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 33
13.1- CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA 33
13.2 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA 39
ART. 15 - COMMISSIONE DI GARA 39
ART. 16 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 40
16.1 APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 40
16.2 APERTURA DELL'OFFERTA TECNICA 41
16.3 APERTURA DELL'OFFERTA ECONOMICA 41
ART. 17 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 41
ART. 18 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 42
ART. 19 - ALTRE INFORMAZIONI 42
19.1 PAGAMENTI 42
19.2 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 44
19.3 CODICE DI COMPORTAMENTO 45
19.4 PENALI 45
19.5 GARANZIE 47
19.6 GARANZIA SULL'ANTICIPAZIONE 48

19.7 CONTROVERSIE 48
19.8 DOCUMENTAZIONE 48
19.9 DIRITTO DI ACCESSO 48
19.10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 49

PREMESSE

Il presente Disciplinare di gara individua l'oggetto dell'appalto e stabilisce le modalità di partecipazione telematica alla gara.

La procedura in argomento è stata disposta con Decreto del Presidente n.248 del 20.07.2022.

Il soggetto aggiudicatore è: Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna (AdSP) – Molo Dogana 09123 Cagliari pec: adsp@pec.adspmaredisardegna.it

RUP: Ing. Alessandra Salvato.

Il Bando di gara è stato inviato per la pubblicazione sulla GUUE il 20.07.2022, pubblicato sulla GURI n. 87 del 27.07.2022 e su due quotidiani nazionali e due quotidiani locali, nonché sul profilo della Stazione Appaltante al seguente indirizzo: http://www.adspmaredisardegna.it.

La gara verrà integralmente gestita con modalità telematica (https://albi.adspmaredisardegna.it/).

L'affidamento in oggetto avverrà con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e smi e verrà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e smi.

ART. 1 - REGISTRAZIONE SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA

Le procedure per la registrazione e la qualificazione e per tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, sono indicate nei manuali tecnici disponibili sul portale raggiungibile dal link: https://albi.adspmaredisardegna.it/.

La Registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno.

Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema è possibile contattare il supporto tecnico raggiungibile dal link:

https://albi.adspmaredisardegna.it/helpdesk .

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) o Consorzio costituendo è sufficiente la Registrazione della capogruppo mandataria senza che sia necessaria la Registrazione di tutti i soggetti facenti parte del R.T.I. o del Consorzio. Salvo malfunzionamenti delle reti, dell'infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di Registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla Registrazione con congruo anticipo.

L'utenza creata in sede di Registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (user id e password) a mezzo della quale verrà identificato dal Sistema.

L'operatore ottiene l'utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o speciale) abilitato a presentare offerta.

L'operatore, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, si obbliga a dare per valido l'operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all'interno del Sistema all'operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente imputabile all'operatore registrato.

Si precisa che ai fini della partecipazione non è necessario effettuare la "Richiesta di iscrizione agli Albi e Abilitazione"

ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

I documenti di gara, di seguito elencati, sono disponibili sul sito dell'AdSP http://www.adspmaredisardegna.it/ nella sezione Albo Pretorio - Bandi e gare e nella Sezione Amministrazione Trasparente_Bandi di gara:

1. Capitolato Speciale d'Appalto
2. Disciplinare
3. Bando
4. DGUE
5. DUVRI
6. ALL.A Offerta tecnica – sub criterio A_1
7. ALL.A Offerta tecnica – sub criterio A_2
8. ALL. B Offerta tecnica – sub criterio B_1
9. ALL. B Offerta tecnica – sub criterio B_2
10. ALL. C Offerta tecnica – sub criterio C_1
11. ALL. C Offerta tecnica – sub criterio C_2
12. ALL. D Offerta economica
13. Tav. 1 – Planimetria generale identificazione dei percorsi

2.2 CHIARIMENTI

Eventuali chiarimenti e/o informazioni complementari sulla presente gara potranno essere richiesti esclusivamente sulla piattaforma telematica entro e non oltre 7 giorni prima della scadenza della presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e smi, le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma telematica.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del D.lgs. 50/2016 e smi i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC **che dovrà corrispondere allo stesso indirizzo utilizzato in sede di registrazione nella piattaforma** ai fini della partecipazione alla procedura o, per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e smi.

ART. 3 - OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

3.1 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto dei passeggeri delle navi di linea in imbarco/sbarco dal/al Porto di Cagliari secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Il servizio non è richiesto quando la nave passeggeri utilizza l'accosto del Molo Sabaudo interno.

Il servizio dovrà essere reso sulla base del calendario settimanale comunicato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna (di seguito denominata AdSP) mediante l'uso di autobus urbani appartenenti alla Classe I della Direttiva del Parlamento Europeo 2001/85/CE del 20 novembre 2001, con pianale integralmente ribassato, in conformità alle prescrizioni tecniche di cui della suddetta Direttiva Europea.

Il servizio dovrà essere svolto con l'uso di n. 1 autobus per tutto l'anno solare, ad eccezione del periodo compreso fra il 15 giugno e il 15 settembre durante il quale lo stesso dovrà essere garantito con l'utilizzo di n. 2 autobus a causa del maggior numero di partenze e arrivi delle navi passeggeri.

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto il servizio in oggetto dovrà essere svolto all'interno di aree contigue ricadenti nella sola circoscrizione di Cagliari di competenza dell'AdSP. Considerato l'importo complessivo dell'appalto inoltre è garantita, come previsto dall'art. 51 del D. Lgs. 50/2016 e smi, l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese.

Il codice CPV principale è 60140000-1.

L'ammontare dell'appalto è pari a € 365.400,00 (trecentosessantacinquemilaquattrocento/00) non imponibile IVA ai sensi dell'art. 9 del DPR 633/72 e smi, compresi oneri per la sicurezza pari a € 2.000,00 non soggetti a ribasso d'asta.

I suddetti importi non sono imponibili IVA ai sensi dell'art. 9 del DPR 633/72 e smi.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del D. Lgs. 50/2016 e smi l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera stimati in percentuale sull'importo pari al 18,00 %.

L'Appaltatore non ha alcun diritto di pretendere l'aggiornamento e/o la revisione dei prezzi contrattuali per aumento del costo della manodopera o per ogni altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo la presentazione dell'offerta, qualunque ne sia la causa, ad eccezione di quanto previsto al successivo articolo 3.4

3.2 DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà durata di 2 (due) anni a decorrere dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto, che potrà essere avviato anche in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e smi.

3.3 OPZIONI

Il contratto potrà essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a 2 (due) anni, per un importo di € 365.400,00 (euro trecentosessantacinquemilaquattrocento/00/00).

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'Appaltatore almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto.

3.4 REVISIONE DEI PREZZI

L'Appaltatore ha diritto alla revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. a) del Decreto-Legge 27.01.2022 n. 4 cosiddetto "Decreto sostegni ter" convertito nella Legge 28 marzo 2022, n. 25 " è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a)".

In applicazione della sopra citata norma, e visto il "Bando tipo n. 1/2021 Integrazione del. n. 154 del 16 marzo 2022" emanato dall'ANAC, ferma restando l'eventuale emanazione di apposite norme e/o circolari specifiche, si stabilisce quanto segue: la revisione dei prezzi di contratto potrà essere applicata, a partire dalla seconda annualità contrattuale e fino al 31 Dicembre del 2023, sulla base dei prezzi documentabili e riferibili al periodo di avvio del servizio, alle forniture essenziali allo svolgimento del servizio stesso quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i carburanti. Le variazioni di prezzo delle singole forniture, in aumento o in diminuzione, sono valutate dall'AdSP soltanto se tali variazioni

risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nel periodo di avvio del servizio. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. La revisione dei prezzi potrà essere richiesta dall'Appaltatore una sola volta per ciascuna annualità.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e smi, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016 e smi. In particolare:

- **è vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;
- **è vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento, in aggregazione di rete o consorzio ordinario di partecipare in forma individuale;
- i consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

I. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto),** ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D. L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

II. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto),** ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

III. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e smi, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

ART. 5 - REQUISITI GENERALI

Sono ammessi a presentare l'offerta i soggetti individuati dall'art. 45 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 e smi in possesso dei requisiti di seguito indicati.

5.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Gli operatori economici devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

In caso di partecipazione di consorzi di cui di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e smi, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi è attestata e verificata in relazione sia al consorzio che ai consorziati indicati quali esecutori.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

5.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (ART. 83, COMMA 1- LETT.A)

L'operatore economico deve possedere, ai sensi dell'art. 83, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e smi il seguente requisito di natura professionale:

- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, con riferimento al Codice ATECO di iscrizione.
- Certificazione di qualità aziendale EN ISO 9001 rilasciata da organismi accreditati.
- Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa.

Per la comprova dell'iscrizione in registri e albi per i quali non esista un collegamento diretto con il sistema AVC pass, il concorrente inserisce la relativa documentazione nel sistema AVC pass.

5.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (ART. 83, COMMA 1- LETT.B)

La tipologia dell'appalto e l'oggetto dello stesso determinano l'esigenza di individuare un soggetto erogatore del servizio in possesso di una solida capacità economico finanziaria. Per quanto sopra detto, trattandosi di un appalto che richiede una solida organizzazione d'impresa, vista la dislocazione dei siti in cui verrà svolto il servizio e la forza lavoro da impegnare, i requisiti di capacità economica e finanziaria che vengono richiesti sono stati stabiliti come di seguito riportato:

- Fatturato globale minimo annuo realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando per i quali siano già approvati i relativi bilanci (anni 2019, 2020, 2021) pari, per ciascun esercizio, a € 365.000,00;

- Fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando per i quali siano già approvati i relativi bilanci (anni 2019, 2020, 2021) pari a € 185.000,00 per ciascun esercizio.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/3) x n. anni di attività.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del D. Lgs. 50/2016 e smi:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.
- copia delle fatture relative alla specifica attività da cui si ricava il fatturato specifico realizzato. Qualora la fattura non menzioni la specifica attività o la causale riportata non sia chiara il requisito può essere dimostrato presentando anche copia dei contratti a cui le fatture si riferiscono;
- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione in originale o in copia.

5.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (ART. 83, COMMA 1 – LETT.C)

- Aver svolto negli ultimi tre anni (2019, 2020 e 2021) almeno due servizi analoghi di trasporto passeggeri di importo complessivo minimo nel triennio pari a € 365.000,00 di cui dovrà produrre un elenco, preferibilmente secondo il modello allegato, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici e/o privati.

Detti requisiti sono richiesti per garantire l'affidamento del servizio in oggetto a operatori economici in possesso di adeguata e specifica esperienza e competenza nel settore di attività interessato e garantire un'esecuzione dell'appalto con un adeguato standard di qualità.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

ART. 6 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e smi il concorrente singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del medesimo decreto, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del decreto, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionali di natura strettamente soggettiva.

L'ausiliaria deve:

a) possedere i requisiti previsti nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

b) presentare la dichiarazione di avvalimento redatta preferibilmente secondo il modello allegato.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono indicati:

a) i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane;

b) la durata del contratto pari al tempo necessario all'esecuzione della prestazione che richiede l'utilizzo delle risorse oggetto di avvalimento;

c) il corrispettivo o, in mancanza, l'interesse economico-patrimoniale conseguito dall'impresa ausiliaria;

d) l'impegno a non mettere contestualmente a disposizione di altri soggetti le risorse oggetto di avvalimento per tutta la durata del contratto.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ART. 7 - SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto con le modalità di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e smi.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto; la prevalente esecuzione dello stesso è riservata all'affidatario. Il concorrente dovrà puntualmente indicare le parti del servizio che intende subappaltare; in difetto il subappalto è vietato. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 8 - GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e smi, pari al 2% dell'importo posto a base di gara.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il conto corrente IT 04 T 01015 04800 000070138363 intestato all'AdSP;
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e smi. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e smi.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e smi la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia fideiussoria deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;

d) avere validità per almeno 180 gg.;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;

c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 9 - CLAUSOLA SOCIALE

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l'AdSP ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dall'Appaltatore. Il presente appalto è altresì sottoposto all'osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di appalto ove previste dal CCNL di riferimento relativamente all'obbligo di assorbimento della manodopera nei casi di Cambio di Appalto e/o affidamento del servizio. Ciò nonostante, a seguito di richiesta formale (Prot. n. 17063 dell'11.07.2022) alla società uscente dei dati relativi al personale impiegato ai fini dell'applicazione della clausola sociale, la stessa ha dichiarato l'indisponibilità al trasferimento del proprio personale attualmente impiegato nel servizio di trasporto passeggeri presso il porto di Cagliari, avendo comunicato con nota prot. n. 17266 del 13.07.2022 che "non ha del personale che potrebbe essere assorbito dalla società subentrante".

ART. 10 - SOPRALLUOGO

Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento il sopralluogo non è obbligatorio. L'AdSP mette a disposizione dei partecipanti per via telematica tutta la documentazione tecnica e il materiale informativo utili alla predisposizione delle offerte. I concorrenti potranno, ove lo ritengano necessario al fine di acquisire elementi utili alla formulazione delle offerte, effettuare sopralluogo su base volontaria. L'eventuale sopralluogo dovrà essere preventivamente concordato ed effettuato entro e non oltre i 7 giorni antecedenti il termine di presentazione dell'offerta. Un rappresentante legale dell'impresa o suo delegato (munito di delega e documento di identità) potrà effettuare il sopralluogo nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.30, previo appuntamento da richiedere via mail al seguente indirizzo: ameloni@adspmaredisardegna.it, entro e non oltre le 24 ore precedenti il termine per l'effettuazione del sopralluogo stesso.

ART. 11 - PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per un importo di € 70,00 nel rispetto delle istruzioni operative presenti sul sito della medesima Autorità al seguente indirizzo http://www.avcp.it/riscossioni.html, indicando il codice identificativo gara CIG.

In caso di mancata presentazione della ricevuta di pagamento del contributo la stazione appaltante accerta il suo pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema AVCPass, la mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e smi, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

ART. 12 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il procedimento di gara si svolgerà sulla piattaforma telematica dell'AdSP, pertanto, il plico telematico per l'ammissione dovrà pervenire mediante l'utilizzo della piattaforma telematica raggiungibile al seguente indirizzo: https://albi.adspmaredisardegna.it/, entro le ore **12:00 del giorno 05.09.2022,** pena l'irricevibilità della stessa e quindi la non ammissione alla procedura. L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite dal sistema.

Nel giorno e nell'ora stabiliti e cioè alle ore **15:00 del giorno 06.09.2022** il RUP, il soggetto deputato all'espletamento della gara o la Commissione a tal fine istituita, darà avvio alle operazioni di gara che si terranno esclusivamente in modalità telematica.

L'offerta dovrà essere composta dai seguenti documenti:

- Documentazione amministrativa
- Offerta tecnica
- Offerta Economica

12.1 CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa dovrà essere inserita, pena l'esclusione dalla gara, nel sistema telematico e dovrà contenere:

❖ **Istanza di partecipazione alla gara (in bollo), redatta preferibilmente sul Modello Allegato,** contenente l'oggetto e l'importo, datata e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante.

L'imposta di bollo può essere assolta o con l'apposizione della marca oppure attraverso l'utilizzo del modello F23 riportante i seguenti dati: - Sez. Dati Anagrafici, al punto 5, devono essere riportati i dati del rappresentante legale dell'impresa - Sez. Dati del versamento, al punto 6 "Ufficio/Ente", devono essere riportato il seguente codice 804; - Sez. Dati del versamento, al punto 7 "Codice territoriale", devono essere riportato il seguente codice TWD; - Sez. Dati del versamento, al punto 10 "Estremi dell'atto o del documento" deve essere riportato l'anno di riferimento della gara e nella parte riferita al numero deve esser inserito il CIG relativo alla gara; - Sez. Dati del versamento, al punto 11 "Codice tributo" deve essere riportato 456T; - Sez. Dati del versamento, al punto 12 "Descrizione" deve essere riportata la dicitura: Imposta di bollo "Servizio di _____ - CIG: _____".

❖ **Dichiarazione generale, redatta preferibilmente sul Modello Allegato,** contenente l'oggetto e l'importo, datata e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, con la quale il concorrente, assumendosene la piena responsabilità dichiara, indicando specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e smi, nonché quelle previste dall'art 53, comma 16-ter del D. Lgs 165/01 e dall'art 37 del D. L. 78/2010, convertito con L. 122/2010, e più precisamente:

A) che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291- quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla

partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

B) che nei propri confronti, ai sensi del comma 2 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e smi, non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

N.B.: *l'esclusione di cui al presente punto lett. A sub-lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g) e lett. B va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della presente richiesta, qualora*

l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

C) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, ovvero, di aver ottemperato ai propri obblighi avendo pagato o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, specificando dettagliatamente, ovvero, non essendo state definitivamente accertate a proprio carico violazioni gravi agli obblighi suddetti sussiste un procedimento, ovvero un'iscrizione a ruolo avverso la quale intende ricorrere;

D) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice;

E) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 - bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

F) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

F-bis) di non avere tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

F-ter) di non avere dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;

F-quater) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

G) che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.lgs. 50/2016 non diversamente risolvibile;

H) che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal proprio precedente coinvolgimento nella preparazione della gara d'appalto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 50/2016 e smi che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

I) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 231/2001 e smi o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14, comma 1 del D. Lgs. 81/2008 e smi;

Ibis) che non ha presentato nella gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

J) che nei propri confronti non risulta l'iscrizione nel casellario informatico tenuto all'Osservatorio dell'A.N.A.C. per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti, ovvero ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

K) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

L) (*per i concorrenti che occupano non più di 14 dipendenti e per i concorrenti che occupano da 15 a 35 dipendenti e che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000*) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/99)

oppure

(*per i concorrenti che occupano più di 35 dipendenti e per i concorrenti che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/00*)

di essere ottemperante agli obblighi di cui alla L. 68/99, di essere ottemperante alle norme di cui alla L. 68/99;

M) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. n. 152/91, ovvero che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 152/91 convertito in L. n. 203/91, ha denunciato i fatti all'Autorità Giudiziaria, ovvero non li ha denunciati poiché in presenza dei casi previsti dall'art. 4, comma 1 della L. 689/1981;

N) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 C.C. rispetto ad alcun soggetto e di avere formulato l'offerta autonomamente, oppure, di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo

2359 del codice civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta, oppure, di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti in situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta;

O) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n.165/2001, o comunque non sia incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

P) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D. Lgs. 159/2011 e smi, irrogate nei confronti di un proprio convivente;

*Si precisa che le dichiarazioni di cui alle precedenti lett. A) sub-lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g), B), P) dovranno essere rese per ogni concorrente singolo o raggruppato o consorziato, oltre che dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale (redatte secondo il modulo allegato "**Dichiarazione di cui all'art.80 del D. Lgs 50/2016 e smi**"), anche da parte di tutti i soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della presente richiesta, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.*

Q) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando non è/sono cessato/i dalla carica il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di

direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiori a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

oppure

qualora nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando sia intervenuta una cessazione per quanto a sua conoscenza, nei confronti dei cessati (dei quali indica le generalità) NON è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale ovvero misura interdittiva;

oppure

che essendo pronunciato nei confronti dei cessati (dei quali indica le generalità) un provvedimento contemplato per uno dei reati di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e smi (e specifica quali) sono stati adottati atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata e indica quali;

N.B.: (*Non si devono indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.*

N.B.: *In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società oggetto di incorporazione, fusione o cessione nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.*

R) di essere una microimpresa poiché avente un organico inferiore a 10 persone e un fatturato o totale di bilancio annuale non superiore a € 2.000.000;

oppure

di essere una piccola impresa poiché avente un organico inferiore a 50 persone e un fatturato o totale di bilancio annuale non superiore a € 10.000.000;

oppure

di essere una media impresa poiché avente un organico inferiore a 250 persone e un fatturato annuale non superiore a € 50.000.000 ovvero un totale di bilancio annuale non superiore a € 43.000000;

oppure

di essere una grande impresa poiché avente un organico con 250 o più persone oppure, anche con meno di 250 persone, con un fatturato superiore a 50 milioni di euro e un bilancio superiore ai 43 milioni di euro.

S) indica ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 5 lett. a) e dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e smi, che non ci sono informazioni fornite nell'ambito dell'offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali ed autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

oppure

indica ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 5 lett. a) e dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e smi., le parti dell'offerta costituenti segreto tecnico o commerciale, specificandone le motivazioni, e, pertanto, non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia dell'offerta e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

N.B.: *Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, del* D. Lgs. 50/2016 e smi. *Comunque, la Stazione Appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. Si precisa inoltre che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del DPR 184/06.*

T) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso INPS, INAIL, CASSA PROFESSIONALE, indicando i rispettivi numeri di matricola, e di essere in regola con i relativi versamenti;

U) l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti e la PEC di riferimento;

V) l'indirizzo PEC al quale potranno essere inviate tutte le comunicazioni inerenti alla gara che dovrà corrispondere allo stesso indirizzo utilizzato in sede di registrazione nella piattaforma ai fini della partecipazione alla procedura;

W) di essere iscritto nel Registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o, per le ditte straniere residenti negli altri Stati membri dell'Unione Europea, in uno dei competenti registri professionali o commerciali dello Stato d'appartenenza, nell'allegato VI C alla L.R. 5/2007 per l'attività oggetto dell'appalto. Dalla medesima dichiarazione

devono risultare il numero e la data d'iscrizione, la durata, la forma giuridica, l'indicazione della CCIAA presso la quale la ditta risulta iscritta, nonché l'indicazione e le generalità del titolare se si tratta di impresa individuale, tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo, tutti i soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza o socio unico persona fisica o tutti i soci di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, nonché i direttori tecnici per qualunque tipo di impresa;

X) di essere in possesso della certificazione in corso di validità ISO 9001:2015 (indicare estremi);

Y) di aver realizzato un fatturato globale minimo annuo, negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando per i quali siano già approvati i relativi bilanci (anni 2019, 2020, 2021) pari, per ciascun esercizio, a € 365.000,00;

Z) di aver realizzato un fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando per i quali siano già approvati i relativi bilanci (anni 2019, 2020, 2021) pari a € 185.000,00 per ciascun esercizio, costituenti la somma di massimo 2 servizi;

AA) di aver svolto negli ultimi tre anni (2019, 2020 e 2021) almeno due servizi analoghi di trasporto passeggeri di importo complessivo minimo nel triennio pari a € 365.000,00 di cui dovrà produrre un elenco, preferibilmente secondo il modello allegato, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici e/o privati;

BB) di garantire la disponibilità minima dei mezzi di cui all'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto, anche in caso di consegna del servizio in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e smi, di cui dovrà produrre un elenco, preferibilmente secondo il modello allegato;

CC) di aver preso esatta conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa o eccettuata, che possono aver influito o influire sia sull'esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;

DD) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, delle spese relative al costo del personale sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di

secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

EE) che applicherà integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto;

FF) di impegnarsi all'osservanza di quanto previsto alla sopraccitata lettera EE) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto ad essi affidato;

GG) di aver tenuto conto nell'offerta presentata degli oneri previsti per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del D. Lgs. 81/2008 e smi, nonché del costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Fino all'adozione delle predette tabelle si applica l'art. 216, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e smi;

HH) di aver preso esatta cognizione degli oneri a carico dell'Appaltatore di cui all'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto e di ritenere remunerativa l'offerta presentata;

II) di impegnarsi ad osservare ed applicare integralmente tutte le disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;

JJ) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di gara e nei documenti di gara e, in particolare, quelle riguardanti i CAM richiamati nel Capitolato Speciale d'Appalto, per quanto applicabili;

KK) di impegnarsi a mantenere la validità dell'offerta per un periodo minimo di 180 giorni dalla data di presentazione dei plichi contenenti le offerte, ai sensi dell'art. 32, comma 4, e art. 93, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e smi nonché dell'art. 1329 del c.c.;

LL) di aver adempiuto all'interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

MM) di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei mezzi, delle attrezzature e del personale da impiegare nell'esecuzione del servizio, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione dello stesso;

NN) di prendere atto che ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e smi che l'AdSP si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto e di accettare di non richiedere in tal caso alcun risarcimento danni a qualsiasi titolo;

OO) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/03 e smi e del GDPR Regolamento (UE) 2016-679 e smi, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

PP) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dell'AdSP, adottato con il piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022 e disponibile nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale www.adspmaredisardegna.it;

QQ) di indicare il numero dei propri lavoratori;

RR) di indicare il numero dei lavoratori che, in caso di aggiudicazione, s'impegna ad impiegare per l'appalto;

SS) di ritenere il servizio realizzabile per il prezzo offerto, ancorché non sia stato effettuato il sopralluogo su decisione autonoma, così come rappresentato nei documenti di gara;

TT) di indicare le parti del servizio che intende subappaltare;

UU) di prendere atto che in caso di subappalto, il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto;

VV) di prendere atto che in caso di subappalto il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

WW)di prendere atto che il contratto potrà essere avviato anche in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e smi

- **DGUE;**
- **ELENCO SERVIZI SVOLTI** nel settore oggetto dell'appalto negli ultimi 3 anni (2019,2020 e 2021);

- **ELENCO DEI MEZZI** che intende utilizzare per lo svolgimento del servizio;
- **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO,** debitamente sottoscritto per accettazione;
- **quietanza in originale del versamento della cauzione provvisoria** pari al 2% dell'importo posto a base di gara indicato nel presente disciplinare oppure fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n° 385; tali documentazioni devono essere redatte in conformità agli schemi per le polizze tipo adottati con D.M. 12 marzo 2004, n, 123. Per chi volesse versare la cauzione in contanti si riportano gli estremi dell'Istituto di Credito presso cui operare: mezzo bonifico bancario sul conto IT 04 T 01015 04800 000070138363 intestato all'Autorità Portuale di Cagliari presso il Banco di Sardegna S.p.A. – Viale Bonaria, 33 – Cagliari;
- **dichiarazione** di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n° 385 contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, valida fino alla scadenza del contratto;
- **PASSOE**, rilasciato da ANAC, in ottemperanza alla Deliberazione n.111 del 20/12/2012, previa registrazione on line al "servizio AVCPASS" sul sito web dell'ANAC www.avcp.it, fra i servizi ad accesso riservato, secondo le istruzioni ivi contenute, con l'indicazione del CIG che identifica la procedura. Detto documento consente di effettuare la verifica dei requisiti dichiarati dall'Impresa in sede di gara, mediante l'utilizzo del sistema AVCPASS da parte della Stazione Appaltante. Per informazioni contattare il n. verde 800896936 presso ANAC (ex AVCP);
- **quietanza dell'avvenuto versamento** di € 70,00 (euro settanta/00) da corrispondere quale contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

<u>DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI</u>

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e smi, le percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e smi, le percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:
  - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.lgs. 50/2016, le percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

12.2 CONTENUTI DELL'OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica dovrà rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di affidamento, le caratteristiche minime stabilite contenute nel Capitolato speciale d'appalto e in tutti i documenti relativi alla presente procedura.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore ed essere inserita pena l'esclusione dalla gara, nel sistema telematico, e dovrà contenere la seguente documentazione:

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA:

L'offerta tecnica dovrà rispettare, pena l'esclusione, le caratteristiche minime stabilite contenute nel presente Capitolato speciale d'appalto e in tutti i documenti di gara, nonché le specifiche tecniche e le clausole contrattuali di cui ai citati CAM.

La documentazione minima per l'ammissibilità dell'offerta tecnica è costituita dai seguenti allegati che dovranno essere inseriti nell'apposita busta telematica debitamente compilati e sottoscritti:

- ALL.A Offerta tecnica – sub criterio A1;
- ALL.A Offerta tecnica – sub criterio A2;
- ALL. B Offerta tecnica – sub criterio B1;
- ALL. B Offerta tecnica – sub criterio B2;
- ALL. C Offerta tecnica – sub criterio C1;
- ALL. C Offerta tecnica – sub criterio C2.

La compilazione dei sopra elencati allegati dovrà essere tale da consentire un'agevole valutazione da parte della commissione. Di seguito sono indicati: dimensione delle pagine, n° massimo di pagine da compilare, tipologia e dimensione del carattere e l'interlinea da utilizzare nella compilazione di ciascun allegato:

Allegati	**N° massimo pagine**
ALL. A Offerta tecnica – sub-criterio A_1	5
ALL. A Offerta tecnica – sub-criterio A_2	5
ALL. B Offerta tecnica – sub-criterio B_1	3
ALL. B Offerta tecnica – sub-criterio B_2	3
ALL. C Offerta tecnica – sub-criterio C_1	3
ALL. C Offerta tecnica – sub-criterio C_2	3

Il numero di pagine massimo indicato è comprensivo di eventuali elaborati grafici e/o fotografie. Sono escluse dalla numerazione le prime pagine di ciascun allegato contenenti i dati del concorrente e le schede tecniche a corredo.

Il formato del singolo allegato è il formato A4, il carattere da utilizzare è il Calibri con dimensione non inferiore a 11 punti e interlinea non inferiore a 1,5:

- ciascun allegato dovrà essere firmato digitalmente, **a pena di esclusione,** dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura o da procuratore speciale dell'impresa;
- ciascun allegato, **a pena di esclusione,** non dovrà riportare alcun riferimento o menzione, anche indiretta, alle condizioni economiche;

Non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione i contenuti dei singoli allegati oltre le pagine massime consentite.

12.3 CONTENUTI DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere inserita, pena l'esclusione dalla gara, nel sistema telematico e dovrà contenere:

- Offerta economica, redatta **preferibilmente utilizzando l'ALL. D – Modello Offerta Economica,** in lingua italiana, datata e sottoscritta con firma digitale dalla stessa persona che sottoscrive la domanda di partecipazione, indicante il ribasso unico percentuale espresso in cifre e in lettere, sull'importo a base d'asta.

  Si precisa che:
  - il ribasso deve essere espresso fino alla terza cifra decimale e deve essere espresso in cifre ed in lettere. Nel caso in cui fossero indicati più decimali, l'AdSP procederà automaticamente al troncamento, prendendo in considerazione solo le prime 3 (tre) cifre dopo la virgola;
  - in caso di discordanza tra gli elementi dell'offerta (sconto percentuale offerto, prezzo offerto, espressi in cifre e in lettere) prevale il ribasso percentuale espresso in lettere;
  - nel caso di concorrenti riuniti l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i concorrenti;
- Dichiarazione di cui all'art 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e smi, redatta **preferibilmente utilizzando l'ALL. D – Modello Offerta Economica**, contenente l'indicazione dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

(A tal proposito si evidenzia che questa AdSP potrà procedere, previa richiesta di idonea documentazione, alla verifica del prezzo offerto con specifico riferimento a quanto sopra).

ART. 13 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di

circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi sono preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegnerà al concorrente, tramite comunicazione, inviata dalla piattaforma all'indirizzo fornito dal concorrente un congruo termine, non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la Sezione/Area del profilo utente dell'operatore economico dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante potrà chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura, escutendo la cauzione e segnalando il fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice sarà facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 14 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e smi, previa valutazione di eventuali offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 3 e comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e smi.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

- OFFERTA TECNICA PUNTEGGIO MAX 70
- OFFERTA ECONOMICA PUNTEGGIO MAX 30

Ai fini del calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa i punteggi saranno attribuiti ai concorrenti dalla Commissione giudicatrice, nominata dall'AdSP ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e smi, in conformità alle Linee guida n. 2 emanate dall'ANAC, mediante l'applicazione del metodo aggregativo compensatore con applicazione della seguente formula:

$Pi=\Sigma_n[W_i*V_{ai}]$

dove:

Pi = Punteggio dell'offerta i-esima

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

Tale metodo si basa sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso relativo del criterio.

13.1- CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella Tabella 1 di seguito riportata, indicante la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna "Punteggio massimo" sono indicati con la (D) i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice in relazione ad ogni sub criterio.

Sempre nella colonna "Punteggio massimo", sono indicati con la (T) i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi i cui coefficienti fissi e predefiniti saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto per ogni sub criterio.

Le offerte, quindi, saranno composte da una parte tecnico-qualitativa (QL) nella quale devono essere esplicitati, da ciascun Operatore Economico partecipante alla procedura, gli elementi caratterizzanti l'espletamento del servizio e rilevanti per le esigenze dell'AdSP, nonché di una parte economica (QT) derivante dal ribasso percentuale offerto per il servizio da svolgere.

L'offerta sarà valutata con l'attribuzione del punteggio specificato nella tabella che segue

Tabella 1

		CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i)
PARTE TECNICA (QL) Max 70 punti	**A**	**PIANO OPERATIVO**	**Tot. 25**
	A1	Modalità di gestione operativa del servizio	20 (D)
	A2	Monitoraggio della qualità del servizio	5 (D)
	B	**QUALITÀ DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA**	**Tot 25**
	B1	Piano formativo destinato al personale impiegato nell'esecuzione del servizio integrativo alla formazione obbligatoria	15 (T)
	B2	Possesso ulteriori certificazioni	10 (T)
	C	**ELEMENTI QUALITATIVI E QUANTITATIVI DEL SERVIZIO**	**Tot. 20**
	C1	Sistemi informativi multimediali di bordo	10 (D)
	C2	Impianto di videosorveglianza	10 (T)
		TOTALE PARTE TECNICA	**70**
PARTE ECONOMICA (QT) Max 30 punti	**D**	**PREZZO**	30
		TOTALE PARTE ECONOMICA	**30**
		TOTALE COMPLESSIVO	**100**

13.1.1 INDICAZIONE SUI CRITERI E SUB CRITERI DI VALUTAZIONE

➢ **CRITERIO A: PIANO OPERATIVO - Qualità del piano operativo**

Il Concorrente dovrà descrivere **la qualità del Piano operativo** secondo lo schema dei seguenti allegati:

- ALL.A Offerta tecnica – sub criterio A_1;
- ALL.A Offerta tecnica – sub criterio A_2.

Ai fini dell'attribuzione del coefficiente relativo a ciascun sub criterio del criterio A saranno valutati gli aspetti qualitativi del piano operativo. La valorizzazione dei sub criteri dipenderà dalla valutazione

discrezionale espressa dai membri della commissione.

Per ciascun sub criterio, ogni membro della commissione potrà esprimere la valutazione secondo la seguente scala:

- Ottimo: 1
- Buono: 0,9
- Discreto: 0,8
- Più che sufficiente: 0,7
- Sufficiente/Adeguato: 0,6
- Parzialmente adeguato: 0,5
- Insufficiente: 0,4
- Gravemente insufficiente:0,3
- Scarso: 0,2
- Inadeguato: 0,1
- Non valutabile:0

La media delle valutazioni ricevute, moltiplicata per il punteggio massimo ottenibile per il relativo sub criterio, darà luogo al punteggio finale decretato dalla commissione per il sub criterio medesimo.

A titolo esemplificativo:

Commissario 1: valutazione 0,8

Commissario 2: valutazione 0,6

Commissario 3: valutazione 1,0

Valutazione media conseguente [ovvero V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno]: 0,8

Punteggio massimo attribuibile al sub criterio [ovvero W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)]: 10

Punteggio attribuito al sub criterio dopo la valutazione [ovvero punteggio dell'offerta i-esima P_i=W_i*V_{ai}]: 10*0,8=8 punti

I sub criteri qualitativi, oggetto di valutazione, sono i seguenti:

1.1 Sub criterio A1: Modalità di gestione operativa del servizio (D)

Descrizione delle modalità di gestione operativa del servizio attraverso una trattazione organica che evidenzi tra l'altro le procedure e gli strumenti impiegati per la gestione del traffico dei passeggeri, con

particolare attenzione nei confronti dei picchi stagionali e delle soluzioni delle criticità, quali ad esempio indisponibilità di personale (es. in caso di malattia, ferie, ecc.), guasto dei mezzi etc.. Verrà positivamente valutata l'informatizzazione e l'automazione dei processi di gestione, la completezza della casistica contemplata, la celerità ed efficacia delle azioni proposte in casi di picchi di traffico o esigenze particolari del servizio. La valutazione terrà conto, inoltre, della completezza e dell'efficacia delle metodologie proposte, nonché del livello di dettaglio, della chiarezza ed esaustività della trattazione.

Il punteggio massimo attribuibile per il sub criterio A1 è 20 punti.

1.2 <u>Sub criterio A2: Monitoraggio della qualità del servizio (D)</u>

Descrizione delle modalità e procedure per il monitoraggio della qualità del servizio da parte dell'AdSP. Verrà positivamente valutata l'informatizzazione del processo, l'immediatezza, la precisione e la sicurezza dei dati forniti dall'Appaltatore all'AdSP. La valutazione terrà conto dell'efficacia e della concretezza delle modalità e procedure proposte, nonché del livello di dettaglio, della chiarezza ed esaustività della trattazione.

Il punteggio massimo attribuibile per il sub criterio A2 è 5 punti.

➢ CRITERIO B: QUALITÀ DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Il Concorrente dovrà descrivere la qualità della struttura organizzativa che intende attuare in caso di affidamento del servizio, secondo gli schemi dei seguenti allegati:

- ALL.B Offerta tecnica – sub criterio B_1;
- ALL.B Offerta tecnica – sub criterio B_2.

Ai fini dell'attribuzione del coefficiente relativo ai sub criteri del criterio B saranno valutati i seguenti aspetti:

2.1 <u>Sub criterio B_1: Piano formativo (T)</u>

Sarà valutato con riferimento all'impegno a erogare, in aggiunta alla formazione obbligatoria prevista nell'ambito del servizio in appalto, ulteriori contenuti in materia di corretta esecuzione, salute e sicurezza, lingue straniere e altre materie che si ritengano pertinenti relativamente ai servizi effettuati.

Dovrà essere chiaramente indicato l'impegno a erogare la formazione aggiuntiva a tutti gli addetti modulata secondo il seguente monte ore, da svolgersi entro i primi 30 giorni dall'avvio del servizio:

- da 0 a 5 ore punteggio: 1
- da 6 a 10 ore punteggio: 3
- da 11 a 15 ore punteggio: 5

- da 15 a 20 ore punteggio: 10
- oltre 20 ore punteggio 15

Il punteggio massimo attribuibile per il sub criterio B_1 è 15 punti.

2.2 <u>Sub criterio B_2: Possesso ulteriori certificazioni (T)</u>

La commissione procederà ad attribuire il punteggio secondo il seguente criterio:

- 4 punti per il possesso della certificazione secondo lo standard ISO 14001 ovvero di certificato equivalente in materia (EMAS) rilasciato da organismi stabiliti in altri Stati membri ovvero altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, prodotte dal concorrente (produrre originale o copia conforme in originale della relativa certificazione o documentazione attestante il requisito in questione);
- 2 punti per il dimostrato possesso della certificazione ISO 45001 (ex BS OHSAS 18001);
- 2 punti per il dimostrato possesso della certificazione ISO/IEC 27001;
- 2 punti per il dimostrato possesso della certificazione SA 8000®.

Nel caso venga dimostrato il possesso di Certificazione integrata di Sistemi di Gestione Aziendale (Qualità, Ambiente, Sicurezza), i punteggi verranno attribuiti secondo il criterio precedentemente illustrato in funzione delle norme effettivamente indicate nel certificato prodotto.

Il punteggio massimo attribuibile per il sub criterio B2 è di 10 punti.

➢ CRITERIO C: ELEMENTI QUALITATIVI E QUANTITATIVI DEL SERVIZIO

Il Concorrente dovrà descrivere gli elementi qualitativi e quantitativi del servizio, secondo gli schemi dei seguenti allegati:

- ALL.C Offerta tecnica – sub criterio C1;
- ALL.C Offerta tecnica – sub criterio C2.

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi dei singoli sub criteri del criterio C, si significa che la valorizzazione del sub criterio C1 dipenderà dalla valutazione discrezionale espressa dai membri della commissione mentre per il sub criterio C2 l'attribuzione del punteggio è di natura tabellare.

Per il sub criterio C1, ogni membro della commissione potrà esprimere la valutazione secondo la seguente scala:

- Ottimo: 1

- Buono: 0,9
- Discreto: 0,8
- Più che sufficiente: 0,7
- Sufficiente/Adeguato: 0,6
- Parzialmente adeguato: 0,5
- Insufficiente: 0,4
- Gravemente insufficiente:0,3
- Scarso: 0,2
- Inadeguato: 0,1
- Non valutabile: 0

La media delle valutazioni ricevute, moltiplicata il punteggio massimo ottenibile per il relativo sub criterio, darà luogo al punteggio finale decretato dalla commissione per il sub criterio medesimo.

A titolo esemplificativo:

Commissario 1: valutazione 0,8

Commissario 2: valutazione 0,6

Commissario 3: valutazione 1,0

Valutazione media conseguente [ovvero Vai = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno]: 0,8;

Punteggio massimo attribuibile al sub criterio [ovvero Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i)]: 10;

Punteggio attribuito al sub criterio dopo la valutazione [ovvero punteggio dell'offerta i-esima Pi=$Wi*Vai$]: 10*0,8=8 punti.

Per il sub criterio C2 la valutazione del punteggio è di natura tabellare

Ai fini dell'attribuzione del coefficiente relativo ai sub criteri del criterio C saranno valutati i seguenti aspetti:

3.1 Sub criterio C_1: Sistemi informativi multimediali di bordo (D)

Dotazione di sistemi informativi multimediali di bordo per la diffusione di informazioni all'utenza mediante messaggi audio/visivi multilingua.

Ai fini probatori e valutativi si richiede di produrre una scheda sintetica in cui risulti indicata la tipologia di sistema informativo presente, all'interno del veicolo, per la diffusione di informazioni all'utenza dei

messaggi audio/visivi multilingua. La valutazione terrà conto della qualità ed efficienza del sistema audio/visivo multimediale proposto anche dal punto di vista degli ausili verso l'utenza diversamente abile.

Il punteggio massimo attribuibile per il sub criterio C1 è 10 punti.

3.2 Sub criterio C_2: Impianto di videosorveglianza (T)

Dotazione di un impianto di videosorveglianza finalizzato alla salvaguardia della sicurezza del personale di servizio e dei passeggeri, conforme alle normative di settore sul tema della tutela della privacy.

Si richiede la produzione di una scheda sintetica dell'impianto ai fini esclusivi della valutazione della conformità alle prescrizioni di legge.

Il punteggio massimo attribuibile per il sub criterio C2 è 10 punti.

13.2 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Con riguardo all'offerta economica i coefficienti Vai della formula $Pi=[Wi*Vai]$ del metodo aggregativo compensatore per il calcolo del punteggio i-esimo sono determinati attraverso la seguente formula:

$Vai = (Ri/R_{max})^{\alpha}$

dove:

Vai= Coefficiente dell'offerta(a) rispetto al requisito economico (i), variabile tra 0 e 1

Ri = valore del ribasso dell'offerta i-esima

R_{max} = valore del ribasso dell'offerta migliore.

α = coefficiente pari a 0,80.

Quando il concorrente a non effettua alcun ribasso Ri assume il valore 0, così come il coefficiente Vai; mentre per il concorrente che offre il maggior ribasso, Vai assume il valore 1. Tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.

P_{max} sarà invece il punteggio massimo attribuibile alla componente economica della proposta. Pertanto, la formula $Pi=[P_{max}*Vai]$ darà luogo al punteggio economico dell'offerta proposta dal concorrente.

Nel caso di punteggi con cifre decimali gli stessi saranno approssimati alla seconda cifra.

ART. 15 - COMMISSIONE DI GARA

La nomina dei Commissari avverrà, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, con Decreto del Presidente ai sensi dell'art.216 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e smi secondo le regole di competenza e trasparenza.

La Commissione composta da n. 3 commissari, in possesso di comprovata competenza e professionalità nell'ambito di servizi similari a quello oggetto dell'appalto, avrà anche il compito di supportare il RUP qualora, ai sensi dell'art.97 comma 3 del D. Lgs 50/2016 e smi, sia necessario valutare la congruità dell'offerta presentata.

ART. 16 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

16.1 APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP, il soggetto deputato all'espletamento della gara o la Commissione a tal fine istituita, il giorno **06.09.2022 alle ore 15:00**, procederà, in seduta pubblica telematica, all'apertura dei plichi pervenuti nella piattaforma telematica dell'ente.

In particolare, sulla base della documentazione inserita nella piattaforma, procederà all'esame della documentazione ai fini dell'ammissione, provvedendo a:

a) verificare la completezza e correttezza formale della documentazione ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;

b) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra loro in situazione di controllo e che tale situazione di controllo non abbia influito sulla formulazione dell'offerta;

c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara sia il consorzio che il consorziato;

d) verificare che i concorrenti non partecipino alla gara in non più di un'associazione temporanea o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 ovvero non partecipino alla gara in forma individuale qualora abbiano partecipato alla stessa in raggruppamento o in consorzio ordinario di concorrenti;

e) verificare che tutte le imprese abbiano acquisito il PASSOE conforme. Nel caso il concorrente non risulti registrato al sistema AVCPASS, l'AdSP lo inviterà a farlo entro un congruo termine, a fronte della mancata registrazione entro il termine stabilito, non potendo procedere alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l'AdSP provvederà ad escludere il concorrente stesso;

f) attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio;

g) verificare la regolarità della documentazione tecnica presentata;

h) ammissione dei concorrenti.

16.2 APERTURA DELL'OFFERTA TECNICA

Sulla base della documentazione inserita nella piattaforma, in una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice nominata dall'AdSP ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, procederà all'esame dei contenuti dei documenti presentati e all'attribuzione dei punteggi secondo i criteri e le modalità sopra indicate.

Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica telematica, la Commissione inserirà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse e procederà alla pubblicazione degli stessi.

16.3 APERTURA DELL'OFFERTA ECONOMICA

Si proseguirà all'apertura delle offerte economiche e all'inserimento nella piattaforma dei ribassi offerti.

Si procederà, quindi, all'attribuzione dei relativi punteggi ed alla redazione della graduatoria provvisoria.

ART. 17 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e smi, qualora il punteggio relativo sia al prezzo, sia alla somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi, e nel caso il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, il RUP, con il supporto della Commissione procederà alla verifica della congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e smi.

Si procederà a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiederà per PEC al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegnerà un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esaminerà in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le riterrà non sufficienti ad escludere l'anomalia, potrà chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP escluderà, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lettera c) e 97, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e smi, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

ART. 18 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

L'AdSP procederà a verificare, in capo al concorrente provvisoriamente aggiudicatario la sussistenza dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-professionale.

La stipulazione del contratto sarà, in ogni caso, subordinata all'esito positivo delle procedure di verifica previste dalla normativa vigente circa la non sussistenza delle cause d'esclusione dalle gare di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e smi.

Si prevede comunque, ove ne ricorra la necessità, la possibilità dell'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e smi.

L'AdSP si avvarrà della facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ovvero per ragioni di pubblico interesse o per diverse valutazioni sulla programmazione in materia di lavori pubblici, e ciò senza che i concorrenti possano avanzare pretese di alcun genere o richieste di indennizzi o rimborsi.

L'AdSP si riserva altresì la facoltà di sospendere o annullare la presente procedura di gara in qualunque momento e, quindi, anche a seguito dell'apertura dei plichi da parte della commissione incaricata dell'esame delle offerte, senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto o pretesa di sorta.

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, qualora la stessa venga ritenuta congrua e vantaggiosa dall'AdSP.

In caso di offerte uguali si procederà direttamente al sorteggio pubblico.

L'aggiudicatario dovrà stipulare il contratto d'appalto, previa presentazione della relativa documentazione, nel giorno stabilito dall'AdSP, con un preavviso di almeno dieci giorni. È assolutamente vietata la cessione totale o parziale del contratto.

Ai sensi del DM Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016, sono a carico dell'aggiudicatario le spese di pubblicazione obbligatoria, pari ad € 4617,59 IVA inclusa, che dovranno essere rimborsate entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

ART. 19 - ALTRE INFORMAZIONI

19.1 PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dal ricevimento di regolari fatture emesse bimestralmente dall'Appaltatore che potranno essere liquidate nella misura determinata nel certificato di pagamento predisposto dal RUP sulla base della contabilizzazione delle prestazioni emessa dal DEC, previa verifica della regolarità del servizio svolto, attestata dal RUP, e della regolarità contributiva e fiscale. I servizi saranno remunerati attraverso un canone mensile pari a 1/36 dell'importo di contratto.

Le eventuali attività straordinarie saranno remunerate attraverso il pagamento di un corrispettivo extra canone. Si precisa che il canone è onnicomprensivo di tutti i costi (attrezzature, struttura, prodotti di consumo, etc.) necessari per l'espletamento del servizio.

L'AdSP, in caso di mancata ottemperanza alle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'Appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa, e non giudiziale.

Dai pagamenti saranno detratte le eventuali penalità applicate.

Resta inteso che i termini di pagamento verranno sospesi nel caso vengano contestate all'Appaltatore inadempienze nell'esecuzione del servizio che abbiano comportato l'applicazione delle penali di cui all'art. 15 del Capitolato speciale d'appalto.

L'AdSP è soggetta alle disposizioni normative previste dal Decreto Ministero Finanze 3 aprile 2013, numero 55 e smi, - fatturazione elettronica. L'Operatore Economico dovrà, pertanto, dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici.

Quanto sopra premesso, si comunica che il Codice Univoco al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche relative al contratto, è il seguente: **ZXUGCC**.

Si precisa che il mancato adeguamento da parte dell'Appaltatore alla normativa suindicata impedirà all'AdSP di regolare il dovuto. Pertanto, non saranno riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica.

Le fatture dovranno essere così intestate:

Autorità si Sistema Portuale del Mare di Sardegna, P.I.V.A. 00141450924, sede legale Molo Dogana, 09123 - Cagliari (CA).

Le fatture dovranno contenere il chiaro riferimento alla presente procedura e indicare **il Codice Identificativo di Gara (CIG)** l'oggetto del contratto, il numero d'ordine di riferimento che sarà comunicato in seguito all'aggiudicazione.

Gli interessi di mora dovuti in caso di ritardo nei pagamenti saranno conteggiati nel caso in cui il superamento di tale termine sia imputabile direttamente all'AdSP.

Si precisa che ai sensi e per gli effetti delle verifiche di cui all'articolo 3 del Decreto Legge 30 settembre 2005 n. 203 e successive modifiche, i pagamenti sono vincolati all'accertamento dell'inesistenza di carichi esattoriali pendenti.

19.2 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario deve comunicare:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (articolo 6, comma 4, della legge n.136/10).

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Ai fini del pagamento delle prestazioni in oggetto, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, della legge n. 136 del 13/8/2010 e smi, il Rappresentante legale dovrà trasmettere prima della stipula del contratto ed entro i termini che verranno stabiliti nella richiesta dell'AdSP:

- gli estremi del/i conto/i bancario o postale dedicato/i o altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul/i predetto/i conto/i.

L'Appaltatore si impegna a comunicare all'AdSP ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/o corrente/i e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.

L'Appaltatore, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all'AdSP, stante l'obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n 136/2010 e smi.

L'Appaltatore accetta che l'AdSP provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente clausola, secondo quanto disposto dal contratto in questione, sulla base della consuntivazione dei servizi effettivamente prestati.

L'Appaltatore, con la sola partecipazione all'appalto in oggetto, riconosce automaticamente all'AdSP la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso gli Istituti di credito o la società Poste Italiane S.p.A., così come previsto dalla citata legge n. 136 del 13 agosto 2010

19.3 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante:

Codice di Comportamento dei Dipendenti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna (adspmaredisardegna.it)

19.4 PENALI

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'AdSP a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta gestione del servizio, il RUP potrà applicare le seguenti penali:

- esecuzione del contratto con utilizzo di personale non assunto regolarmente: verrà applicata – per una prima infrazione- una penale di € 5.000,00 (cinquemila,00) per ogni unità di personale non in regola; la seconda infrazione comporterà la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c..

In particolare, per le seguenti inadempienze, salvo non siano dipese da cause di forza maggiore non imputabili in alcun modo all'Appaltatore, sono previste le sottoelencate sanzioni:

- per ogni corsa non effettuata o con ritardo tale da compromettere la funzionalità del servizio ovvero per non aver tempestivamente comunicato la sostituzione del mezzo e/o del personale: verrà applicata una penale variabile **da € 100,00 (cento,00)** a **€ 300,00 (trecento,00)** in funzione della gravità e della reiterazione dell'inadempimento;

- per ogni comportamento e/o omissione degli obblighi di cui al presente capitolato, tali da compromettere la sicurezza delle persone trasportate: verrà applicata una penale variabile da **€ 300,00 (trecento,00)** a **€ 1.000,00 (mille,00)** in funzione della gravità e della reiterazione dell'inadempimento.

A seguito dell'avvenuta applicazione di n. 3 penali per mancato o irregolare adempimento del servizio o nell'ipotesi di reiterati inadempimenti, irregolarità o negligenze nell'esecuzione del servizio, l'AdSP si riserva di procedere alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c., in via stragiudiziale, con contestuale incameramento della cauzione salvo il diritto a ottenere la penale e ad agire per il diritto di risarcimento di ulteriori e maggiori danni derivanti dall'inadempimento.

Ogni inadempimento sarà contestato all'Appaltatore a mezzo pec. Sarà concesso un termine di 5 (cinque) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni; decorso tale termine, in assenza di controdeduzioni o qualora le stesse non siano ritenute accoglibili, il RUP procederà all'applicazione della penale. L'importo della penale applicata sarà trattenuto, a scelta dell'AdSP, sul pagamento immediatamente successivo alla verifica dell'infrazione/disservizio oppure sull'importo cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato, indipendentemente da qualsiasi contestazione.

Inoltre, gli importi delle penali potranno essere addebitati su eventuali ulteriori crediti dell'Appaltatore dipendenti da altri contratti.

L'AdSP ha la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale in qualunque momento qualora si verifichi, oltre ai casi già esposti nel presente Capitolato, anche uno solo dei seguenti motivi:

- reiterate e gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale;
- in caso di gravi inadempienze lavorative, di negligenza abituale e ripetuta inottemperanza alle clausole contrattuali nello svolgimento del servizio, che abbiano comportato l'applicazione di penali di importo superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale;
- sospensione, abbandono o mancata effettuazione totale o parziale dei servizi affidati per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- reiterata violazione degli orari concordati per l'effettuazione dei servizi;
- l'accertamento in capo all'Appaltatore di una delle cause interdittive di cui all'art. 67 ovvero dell'art. 84, comma 4 del D.lgs. 159/2011 e smi;
- in tutti i casi in cui le transazioni previste in contratto siano state eseguite senza avvalersi degli adeguati strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni secondo quanto disposto ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e smi e, in generale, in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di cui all'art. 23 del presente capitolato e all'art. 3 della l. 136/2010 e smi;
- responsabilità per infortuni e danni;
- subappalto non autorizzato;
- totale o parziale cessione del contratto;

- qualora l'Appaltatore si renda colpevole di frode o venga dichiarato fallito;
- inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, di contributi previdenziali e assistenziali e di sicurezza;
- in caso di perdita dei requisiti di idoneità morale;
- in caso di mancato reintegro della cauzione entro 10 gg dalla comunicazione da parte dell'AdSP della richiesta di escussione della stessa fino alla concorrenza dell'importo delle eventuali penali applicate.

Nelle ipotesi sopra indicate nel presente articolo il contratto viene risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'AdSP, che verrà trasmessa a mezzo pec, di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tal caso, l'Appaltatore è obbligato alla immediata sospensione dell'esecuzione del servizio.

L'AdSP si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso delle eventuali spese sopportate in più rispetto a quelle che sarebbero derivate da un regolare adempimento del contratto, nonché delle spese sopportate per la ripetizione dell'eventuale procedura d'appalto.

L'AdSP ha facoltà di differire il pagamento al momento della risoluzione al fine di quantificare il danno che l'Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore riconosce che ricadranno sullo stesso maggiori oneri che l'AdSP dovesse incontrare per garantire il servizio. L'AdSP pertanto avrà diritto di trattenere la cauzione e ogni altro credito vantato dall'Impresa nei suoi confronti.

In ogni caso, qualora l'AdSP riscontrasse inadempienze o manchevolezze nell'esecuzione della prestazione tali da non concretare l'ipotesi di risoluzione del contratto, può comunque far eseguire d'ufficio la prestazione dovuta, imputandone le spese all'Appaltatore.

19.5 GARANZIE

L'Appaltatore, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà stipulare, un'adeguata polizza assicurativa:

- per danni comunque derivanti all'AdSP;
- per responsabilità civile verso terzi.

Il massimale per ciascuno dei suddetti rischi non deve essere inferiore a € 500.000,00.

Saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri da ciò derivanti.

L'Appaltatore si obbliga a mantenere attiva la polizza di cui sopra per tutta la durata del servizio di manutenzione.

L'Appaltatore prima della sottoscrizione del contratto dovrà inoltre presentare la cauzione definitiva, redatta secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 31/2018 nella misura e nei modi previsti dall'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e smi.

19.6 GARANZIA SULL'ANTICIPAZIONE

L'erogazione dell'anticipazione di cui all'art. 19.3 del capitolato, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e smi, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'AdSP. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

19.7 CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, in ordine all'esecuzione del presente appalto, sarà competente il Foro di Cagliari.

19.8 DOCUMENTAZIONE

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati da traduzione giurata e firmati digitalmente. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, devono essere convertiti in euro.

19.9 DIRITTO DI ACCESSO

È garantito ai concorrenti l'accesso ai documenti amministrativi alla presente gara secondo quanto stabilito dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

19.10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'**AdSP** tratterà i dati personali esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Unione Europea 679/2016.

Il Segretario Generale
Avv. Natale Ditel

Il RUP
Ing. Alessandra Salvato

Il Responsabile dell'Ufficio Appalti e contratti
Dott.ssa Antonella Pillitu